

N. 25941 di Repertorio

N. 15774 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

28 gennaio 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno ventotto del mese di gennaio,
in Milano, via Metastasio n. 5,
io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio
Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea ordinaria e
straordinaria della società:

“CULTI Milano S.p.A.”

con sede in Milano (MI), via dell'Aprica n. 12, capitale sociale euro
3.095.500,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di
Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 08897430966, Repertorio
Economico Amministrativo n. 2055576, società con azioni negoziate presso
il Mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. (“Società”),

tenutasi in data 28 gennaio 2026

dando atto che detta assemblea si è tenuta esclusivamente mediante mezzi
di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori
assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato dal mio studio in
Milano, via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, successivamente alla riunione
assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli
obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 28 gennaio 2026, alle ore 12,02, assume la presidenza
dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, il Presidente
del Consiglio di Amministrazione FRANCO SPALLA, collegato mediante
mezzi di telecomunicazione, il quale mi chiede di redigere il verbale della
presente riunione e dichiara:

- che, ai sensi degli artt. 13 e 15 dello statuto sociale, l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 28 gennaio 2026, in prima convocazione, alle ore 12.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è stato messo a disposizione sul sito internet della società in data 13 gennaio 2026 e pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 14 gennaio 2026;
- che, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale è stato designato Monte Titoli S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (“**Rappresentante Designato**”) per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a

intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Monte Titoli S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Monte Titoli S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che il Rappresentante Designato, in persona di Francesca Neodo, collegato in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 1 azionista rappresentante numero 2.388.750 azioni ordinarie pari al 77,168% delle complessive n. 3.095.500 azioni ordinarie;

- che l'elenco nominativo dei soci partecipanti tramite il Rappresentante Designato alla odierna assemblea, comprensivo della rilevazione della presenza e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, costituisce allegato del verbale assembleare.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Mi designa quale segretario e notaio dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica, sia per la parte ordinaria, sia per la parte straordinaria.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

* * * * *

Mi invita quindi a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan ("**EGM**") gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;

- che non sono pervenute alla società domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento collegati con mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente, i Consiglieri: Giovanni Maria Franco Casale e Vittorio Mauri, essendo assenti giustificati l'Amministratore Delegato Pierpaolo Manes e il Consigliere Diva Moriani;

- che, per il Collegio Sindacale, sono collegati con mezzi di telecomunicazione: Luca Maria Manzi (Presidente), Michele Gino Lenotti e Francesca Colombo Carnevale Mijno;
- che il capitale sociale di euro 3.095.500,00 è diviso in n. 3.095.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dell'art. 9 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: KME Group S.p.A. – 77,17%;
- che la società possiede n. 369.750 azioni proprie.

A questo punto:

- informo che non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno;
- faccio presente che nel corso della discussione non potranno essere presentate proposte di deliberazione né domande di cui all'art. 127-ter TUF, ai sensi dell'art. 135-undecies.1, commi 2 e 3, TUF; eventuali interventi saranno accettati solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai propri deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Do quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

“Parte ordinaria:

- 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 1.1) determinazione del numero dei componenti; 1.2) determinazione del periodo di durata della carica; 1.3) nomina dei componenti; 1.4) nomina del Presidente; 1.5) determinazione dei compensi.*
- 2. Nomina del Collegio Sindacale: 2.1) nomina dei componenti; 2.2) nomina del Presidente; 2.3) determinazione dei compensi.*
- 3. Compenso straordinario al management per la valorizzazione della Società e del Gruppo da corrispondere con le somme derivanti dal credito vantato dalla Società per la cessione della partecipazione in Bakel SpA. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria:

- 1. Modifiche dell'Articolo 11 (OPA Endosocietaria) dello Statuto sociale e introduzione dell'Articolo 11 bis (Diritto di Acquisto). Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

* * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, chiedendomi di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura delle proposte di deliberazione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno.

Aderendo alla richiesta, con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, ricordo che è in programma l'operazione di cessione delle azioni detenute da KME Group SpA ("**KME**"), in CULTI Milano S.p.A., a Berger International SAS (la "**Cessione**"), come è già stato comunicato al mercato. In esito alla Cessione, Berger International SAS sarà tenuta a promuovere, ai sensi dell'articolo 11 (OPA endosocietaria) dello statuto della Società e dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni della Società in circolazione, allo stesso prezzo per azione che sarà corrisposto a KME (Euro 19,16), finalizzata al *delisting* della Società.

Ciò premesso, nell'ambito delle negoziazioni prodromiche alla Cessione, tutti i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, con efficacia dalla data in cui diverrà efficace la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ossia dalla data di esecuzione della Cessione ("**Closing**"), fermo restando che, nel caso cui il Closing non avvenga entro la Longstop Date (e cioè il 15 febbraio 2026, o come eventualmente prorogata tra le parti), le dimissioni e le nomine del nuovo Consiglio di Amministrazione rimarranno inefficaci.

Conseguentemente, la presente assemblea ordinaria è chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione che entrerà in carica dopo la Cessione, con efficacia subordinata al Closing.

A tal proposito, ricordo che:

- ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, la durata in carica dell'organo amministrativo non può essere superiore a tre esercizi;
- ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, il numero dei componenti dell'organo amministrativo non può essere inferiore a tre e superiore a nove, compreso il Presidente;
- gli Amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- la nomina dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge.

Segnalo che il socio di maggioranza KME ha fatto pervenire alla Società una lista di sette candidati alla carica di Consigliere, lista corredata di tutte le informazioni richieste dalla legge e dallo statuto.

La lista di candidati presentata da KME è composta dai seguenti candidati:

1. Olivier Sillion
2. Francis Clement-Devineau
3. Guillaume Wehrlin
4. Stefano Lazzari – munito dei requisiti di indipendenza
5. Pierpaolo Manes
6. Giovanni Maria Franco Casale
7. Paolo Persico

Della lista è stata data pubblicità ai sensi di legge e di statuto.

Inoltre, sempre il socio di maggioranza ha fatto anche pervenire le seguenti proposte di deliberazione sui diversi sottopunti del presente argomento

all'ordine del giorno:

1.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

"L'Assemblea ordinaria di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;

DELIBERA

di determinare, con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione".

1.2 determinazione periodo di durata della carica

"L'Assemblea ordinaria di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;

DELIBERA

di determinare, con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, che i componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per 1 (uno) esercizio, e quindi sino all'assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2026".

1.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

"L'Assemblea ordinaria di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;

DELIBERA

di nominare, con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, Olivier Sillion quale Presidente del Consiglio di Amministrazione".

1.5 determinazione dei compensi

"L'Assemblea ordinaria di CULTI Milano S.p.A., vista la proposta presentata dal socio KME Group SpA;

DELIBERA

di attribuire, con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., un compenso complessivo annuo lordo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00)".

In considerazione del fatto che non sono state presentate ulteriori liste né diverse proposte di deliberazione, si procederà con cinque distinte votazioni a maggioranza su quanto proposto dal socio KME.

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Non essendoci alcun intervento, pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione e la lista di candidati di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

1.1 Determinazione del numero dei componenti

- favorevoli: n. 2.388.750.
- contrari: zero.
- astenuti zero.

Per conto del Presidente dichiaro che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità degli intervenuti.

1.2 Determinazione del periodo di durata della carica

- favorevoli: n. 2.388.750.
- contrari: zero.
- astenuti zero.

Per conto del Presidente dichiaro che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità degli intervenuti.

1.3 Nomina dei componenti

- favorevoli: n. 2.388.750.
- contrari: zero.
- astenuti zero.

Per conto del Presidente dichiaro che la lista di candidati presentata da KME è approvata all'unanimità degli intervenuti.

1.4 Nomina del presidente

- favorevoli: n. 2.388.750.
- contrari: zero.
- astenuti zero.

Per conto del Presidente dichiaro che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità degli intervenuti.

1.5 Determinazione dei compensi

- favorevoli: n. 2.388.750.
- contrari: zero.
- astenuti zero.

Per conto del Presidente dichiaro che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Pertanto, in esito a quanto sopra, do atto che il nuovo Consiglio di Amministrazione di sette componenti, che entrerà in carica al Closing, e subordinatamente a tale evento, sarà composto da:

1. Olivier Sillion, nato a Versailles (Francia) il giorno 26 marzo 1967, domiciliato a Bois-Guillaume (Francia), Chemin de Cleres 1429, cittadino francese;
2. Francis Clement-Devineau, nato a Neuilly Sur Seine (Francia) il giorno 14 gennaio 1965, domiciliato a Nantes (Francia), Rue des Aveneaux 2bis, cittadino francese;
3. Guillaume Wehrlin, nato a Suresnes (Francia) il giorno 17 dicembre 1965, domiciliato a Parigi (Francia), Rue Erlanger 26, cittadino francese;
4. Stefano Lazzari, nato a Milano il giorno 8 aprile 1963, domiciliato a Dovera (CR), Via Verdi 8, codice fiscale LZZSFN63D08F205H, cittadino italiano;
5. Pierpaolo Manes, generalizzato come risulta dal competente Registro delle Imprese;
6. Giovanni Maria Franco Casale, generalizzato come risulta dal competente Registro delle Imprese;
7. Paolo Persico, nato a Fiorano al Serio (BG) il giorno 5 aprile 1959, domiciliato a Cazzano Sant'Andrea (BG), Vicolo Giuseppe Verdi 2, codice fiscale PRSPLA59D05D606W, cittadino italiano;

che rimarranno in carica, con efficacia dalla data del Closing, per l'esercizio 2026, i quali hanno già dichiarato l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

* * *

Passo quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e ricordo che nell'ambito delle negoziazioni prodromiche alla Cessione, anche tutti i componenti del Collegio Sindacale in carica hanno contestualmente rassegnato le proprie dimissioni, subordinatamente al Closing e con efficacia da esso e dalla nomina di un nuovo Collegio sindacale da parte dell'assemblea.

Per conto del Presidente do atto che non sono pervenute né liste di candidati né proposte di deliberazione da sottoporre al voto dell'assemblea ordinaria.

Conseguentemente, l'attuale Collegio Sindacale rimarrà in carica sino a successive eventuali deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

* * *

Passo quindi alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno e ricordo che l'assemblea è chiamata ad approvare una remunerazione speciale riservata al *management* di CULTI Milano S.p.A. e della controllata Scent Company S.r.l., denominato "*Exit Bonus*", come disciplinato dal relativo regolamento (il "**Regolamento**"), che trovasi allegato alla Relazione illustrativa degli amministratori, depositata nei termini di legge (la "**Relazione**") e a cui si rimanda per maggiori informazioni.

L'attribuzione dell'*Exit Bonus* a favore dei beneficiari Pierpaolo Manes, Franco Spalla, Giovanni Casale e Paolo Persico è correlata alla creazione di valore generata dalla Società e dal Gruppo a favore degli azionisti che, ad esito della Cessione e della conseguente offerta pubblica di acquisto obbligatoria che l'acquirente dovrà lanciare, permetterà agli stessi di conseguire importanti plusvalenze.

Pertanto, anche la proposta di deliberazione qui in esame è subordinata al Closing.

Do quindi direttamente lettura della seguente proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano SpA, vista la Relazione illustrativa degli Amministratori

- preso atto che è in programma la cessione di tutte le azioni CULTI Milano SpA detenute nella Società da KME Group SpA a Berger International SAS (il "Closing") e con effetto da essa,

DELIBERA

- di approvare, con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, l'attribuzione al management di CULTI Milano SpA e di Scent Company Srl di una remunerazione speciale sotto forma di Exit Bonus ai termini e condizioni previsti nel Regolamento ed esposti nella Relazione illustrativa degli amministratori".

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il

Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.388.750.
- contrari: zero.
- astenuti zero.

Per conto del Presidente dichiaro che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità degli intervenuti.

* * *

Constatato che l'assemblea è regolarmente costituita anche in sede straordinaria, passo quindi alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria e ricordo che l'assemblea straordinaria è chiamata a modificare lo statuto sociale, al fine di disciplinare l'applicazione dell'articolo 111 (Diritto di Acquisto) del TUF, in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale.

A tal fine viene proposto di esplicitare il richiamo volontario all'articolo 111 del TUF, già contenuto nel vigente testo di statuto sociale, descrivendone la relativa disciplina, come da *best practice* del mercato Euronext Growth Milan. In particolare, si propone:

- di introdurre nello Statuto sociale l'articolo 11 bis (Diritto di Acquisto) che contiene l'esplicita applicabilità dell'articolo 111 del TUF; e
- di modificare di conseguenza l'articolo 11 (OPA Endosocietaria) dello Statuto sociale eliminando il richiamo all'articolo 111 del TUF;

il tutto come risulta dal testo delle modifiche statutarie proposte contenuto nella Relazione illustrativa degli amministratori che viene allegata al presente verbale.

Con riferimento all'efficacia delle modifiche statutarie, si precisa che le stesse entreranno in vigore, come per legge, con effetto dall'iscrizione nel Registro delle Imprese del presente verbale.

Si precisa infine che la delibera di modifica dello Statuto non attribuisce il diritto di recesso per gli azionisti che non concorrano alla deliberazione.

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

(i) di introdurre nello Statuto Sociale l'articolo 11 bis (Diritto di Acquisto), come risulta dal testo contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori;

(ii) di modificare l'articolo 11 (OPA Endosocietaria) dello Statuto Sociale, come risulta dal testo contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori;

(iii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.388.750.
- contrari: zero.
- astenuti zero.

Per conto del Presidente dichiaro che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità degli intervenuti.

* * *

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle **ore 12.14**.

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

“**A**” Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni.

“**B**” Relazioni illustrative degli amministratori (in unica fascicolazione).

“**C**” Statuto sociale aggiornato ai sensi dell'art. 2436 c.c..

* * * * *

Copie e Trattamento dati personali

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 16,55 di questo giorno ventotto gennaio duemilaventisei.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa nove pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 gennaio 2026

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. 1 aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **2.388.750** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **77,168%** di n. **3.095.500** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Allegato " A " all'atto
in data 28-1-2026
n. 25941/15774 rep.



SPAZIO ANNULLATO

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 gennaio 2026

Punto 1.1 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.388.750	100%	77,168%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.388.750	100,000%	77,168%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.388.750	100,000%	77,168%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.388.750	100,000%	77,168%

nd

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 gennaio 2026

Punto 1.1 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP SPA	00931330583	2.388.750	100,000%	F

Totale votanti	2.388.750	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 gennaio 2026

Punto 1.2 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del periodo di durata della carica;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.388.750	100%	77,168%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.388.750	100,000%	77,168%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.388.750	100,000%	77,168%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.388.750	100,000%	77,168%

nd

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 gennaio 2026

Punto 1.2 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del periodo di durata della carica;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP SPA	00931330583	2.388.750	100,000%	F

Totale votanti	2.388.750	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 gennaio 2026

Punto 1.3 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.388.750	100%	77,168%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.388.750	100,000%	77,168%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	2.388.750	100,000%	77,168%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.388.750	100,000%	77,168%

ml

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 gennaio 2026

Punto 1.3 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite
del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella
persona della Dottoressa Francesca Neodo*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP SPA	00931330583	2.388.750	100,000%	L1

Totale votanti	2.388.750	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 gennaio 2026

Punto 1.4 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.388.750	100%	77,168%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.388.750	100,000%	77,168%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.388.750	100,000%	77,168%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.388.750	100,000%	77,168%



CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 gennaio 2026

Punto 1.4 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite
del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella
persona della Dottoressa Francesca Neodo*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP SPA	00931330583	2.388.750	100,000%	F

Totale votanti	2.388.750	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 gennaio 2026

Punto 1.5 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione dei compensi.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.388.750	100%	77,168%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.388.750	100,000%	77,168%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.388.750	100,000%	77,168%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.388.750	100,000%	77,168%



CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 gennaio 2026

Punto 1.5 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione dei compensi.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP SPA	00931330583	2.388.750	100,000%	F

Totale votanti

2.388.750

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 gennaio 2026

Punto 2.1 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.388.750	100%	77,168%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	0	0,000%	0,000%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	2.388.750	100,000%	77,168%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	0	0,000%	0,000%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	0	0,000%	0,000%

nd

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 gennaio 2026

Punto 2.1 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite
del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella
persona della Dottoressa Francesca Neodo*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
Totale votanti		0	0%	

Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:

KME GROUP SPA	00931330583	2.388.750		NE
---------------	-------------	-----------	--	----

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 gennaio 2026

Punto 2.2 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: nomina del Presidente;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.388.750	100%	77,168%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	0	0,000%	0,000%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	2.388.750	100,000%	77,168%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	0	0,000%	0,000%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	0	0,000%	0,000%



CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria 28 gennaio 2026

Punto 2.2 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: nomina del Presidente;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite
del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella
persona della Dottoressa Francesca Neodo*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
Totale votanti		0	0%	

Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:

KME GROUP SPA	00931330583	2.388.750		NE
---------------	-------------	-----------	--	----

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 gennaio 2026

Punto 2.3 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: determinazione dei compensi.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.388.750	100%	77,168%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	0	0,000%	0,000%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	2.388.750	100,000%	77,168%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	0	0,000%	0,000%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	0	0,000%	0,000%



CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 gennaio 2026

Punto 2.3 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: determinazione dei compensi.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite
del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella
persona della Dottoressa Francesca Neodo*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
Totale votanti		0	0%	

Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:

KME GROUP SPA	00931330583	2.388.750		NE
---------------	-------------	-----------	--	----

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 gennaio 2026

Punto 3 della parte ordinaria

Compenso straordinario al management per la valorizzazione della Società e del Gruppo da corrispondere con le somme derivanti dal credito vantato dalla Società per la cessione della partecipazione in Bakel SpA. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.388.750	100%	77,168%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.388.750	100,000%	77,168%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.388.750	100,000%	77,168%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.388.750	100,000%	77,168%



CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 gennaio 2026

Punto 3 della parte ordinaria

Compenso straordinario al management per la valorizzazione della Società e del Gruppo da corrispondere con le somme derivanti dal credito vantato dalla Società per la cessione della partecipazione in Bakel SpA. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP SPA	00931330583	2.388.750	100,000%	F

Totale votanti	2.388.750	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 gennaio 2026

Punto 1 della parte straordinaria

Modifiche dell'Articolo 11 (OPA Endosocietaria) dello Statuto sociale e introduzione dell'Articolo 11 bis (Diritto di Acquisto).
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.388.750	100%	77,168%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.388.750	100,000%	77,168%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.388.750	100,000%	77,168%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.388.750	100,000%	77,168%



CULTI MILANO

Assemblea ordinaria e straordinaria 28 gennaio 2026

Punto 1 della parte straordinaria

Modifiche dell'Articolo 11 (OPA Endosocietaria) dello Statuto sociale e introduzione dell'Articolo 11 bis (Diritto di Acquisto). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
KME GROUP SPA	00931330583	2.388.750	100,000%	F

Totale votanti	2.388.750	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



Allegato " B " all'atto
in data 28-1-2026
n. 25941 / 15774 rep.

CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

*(28 gennaio 2026 in prima convocazione)
(29 gennaio 2026 in seconda convocazione)*

**Relazioni illustrative
del Consiglio di Amministrazione
sui punti all'ordine del giorno**



CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(28 gennaio 2026 in prima convocazione)

(29 gennaio 2026 in seconda convocazione)

Parte ordinaria

1° Punto

Nomina del Consiglio di Amministrazione: 1.1) determinazione del numero dei componenti; 1.2) determinazione del periodo di durata della carica; 1.3) nomina dei componenti; 1.4) nomina del Presidente; 1.5) determinazione dei compensi.

Relazione sulla Nomina del Consiglio di Amministrazione di CULTI Milano SpA.

Signori Azionisti,

nella seduta del 12 gennaio 2026 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria, affinché, in relazione alla cessione delle azioni detenute nella Società da KME Group SpA ("KME"), socio di controllo, a Berger International SAS (la "Cessione") annunciata al mercato in data 19 dicembre 2025, possiate preventivamente provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo nonché alla determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata in carica degli stessi.

Infatti, nell'ambito della Cessione, alla data della presente relazione illustrativa, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica (*i.e.*, Franco Spalla, Pierpaolo Manes, Giovanni Maria Franco Casale, Vittorio Mauri e Diva Moriani) hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, con efficacia dalla data in cui diverrà efficace la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ossia dalla data del *Closing* (come *infra* definito) previsto, per quanto a conoscenza della Società, entro il 15 febbraio 2026, o il diverso termine eventualmente prorogato dalle parti ("*Longstop Date*").

Si ricorda che, in caso di perfezionamento dell'operazione, Berger International SAS deterrà una partecipazione complessiva pari al 77,17% circa del capitale della Società e sarà pertanto tenuta a promuovere, ai sensi dell'articolo 11 (OPA endosocietaria) dello statuto della Società e dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni della Società in circolazione, allo stesso prezzo per azione che sarà corrisposto a KME (Euro 19,16), finalizzata al *delisting* della Società.

Il nuovo Consiglio entrerà in carica solo al completamento della Cessione (il "*Closing*").

In caso cui il *Closing* non avvenga entro la *Longstop Date*, la delibera relativa alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà inefficace ed il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica scadrà con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, come previsto dalla delibera assembleare del 18 aprile 2023.

Al riguardo, si rammenta che, a norma degli articoli 21 e 22 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 9 (nove) membri. All'atto della nomina l'Assemblea ordinaria determina il numero dei componenti il Consiglio e la loro durata in carica. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.



Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente; di essi, almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro (e non oltre) il 21 gennaio 2026, per iscritto, mediante invio a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, ai seguenti recapiti: CULTI Milano SpA, Ufficio Amministrazione, Via dell'Aprica, 12, 20158 Milano (MI) o e-mail PEC cultimilano@inpec.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, che deve essere preventivamente approvato dall'*Euronext Growth Advisor* ("EGA").

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'8% (otto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti gli Amministratori da eleggere eccetto uno;
- ii) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante Amministratore.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Nel caso in cui gli Amministratori, per qualsiasi ragione, non si siano potuti eleggere con il procedimento sopra previsto, ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto sociale.

Si ricorda che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede legale, presso Borsa Italiana SpA e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società nell'area dedicata all'Assemblea, almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea convocata in prima adunanza, ossia entro il 21 gennaio 2026.

Vi invitiamo, pertanto, a presentare liste di candidati, come sopra specificato, e a presentare proposte di deliberazione sugli altri sotto-argomenti di cui al presente punto all'ordine del giorno, con le modalità e i termini previsti dall'avviso di convocazione (sezione "Diritto di presentare individualmente proposte di delibera").

Vi invitiamo in particolare a presentare proposte di deliberazione sulla base delle seguenti formulazioni:

* * *

1.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano SpA, vista la proposta presentata dal socio [•],

- preso atto che l'attuale Consiglio di Amministrazione ha rassegnato le proprie dimissioni subordinatamente al completamento della cessione di tutte le azioni CULTI Milano SpA detenute nella Società da KME Group SpA a Berger International SAS (il "Closing") e con effetto da esso,

DELIBERA

con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, di determinare in [•] il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

* * *



1.2 determinazione periodo di durata della carica.

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano SpA, vista la proposta presentata dal socio [•],

- preso atto che l'attuale Consiglio di Amministrazione ha rassegnato le proprie dimissioni subordinatamente al completamento della cessione di tutte le azioni CULTI Milano SpA detenute nella Società da KME Group SpA a Berger International SAS (il “Closing”) e con effetto da esso,

DELIBERA

di determinare, con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, che i componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per [•] esercizi, e quindi sino all'assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 20[•]”

*** * ***

1.3 nomina dei componenti (per il caso in cui sia non presentata alcuna lista).

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano SpA, in considerazione che nessuna lista è stata presentata,

- preso atto che l'attuale Consiglio di Amministrazione ha rassegnato le proprie dimissioni subordinatamente al completamento della cessione di tutte le azioni CULTI Milano SpA detenute nella Società da KME Group SpA a Berger International SAS (il “Closing”) e con effetto da esso,

DELIBERA

con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, di approvare la proposta presentata dal socio [•] e quindi di nominare Amministratori i Signori [•].”

*** * ***

1.4 nomina del Presidente.

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano SpA, in considerazione che nessuna lista è stata presentata,

- preso atto che l'attuale Consiglio di Amministrazione ha rassegnato le proprie dimissioni subordinatamente al completamento della cessione di tutte le azioni CULTI Milano SpA detenute nella Società da KME Group SpA a Berger International SAS (il “Closing”) e con effetto da esso,

DELIBERA

con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, di approvare la proposta presentata dal socio [•] e quindi di nominare [•] quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.”

*** * ***

1.5 determinazione dei compensi.

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano SpA, vista la proposta presentata dal socio [•],
- preso atto che l'attuale Consiglio di Amministrazione ha rassegnato le proprie dimissioni subordinatamente al completamento della cessione di tutte le azioni CULTI Milano SpA detenute nella Società da KME Group SpA a Berger International SAS (il “Closing”) e con effetto da esso,*

DELIBERA

di attribuire, con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., un compenso complessivo annuo lordo di euro [•].”

*** * ***

Milano, 12 gennaio 2026

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)



CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(28 gennaio 2026 in prima convocazione)

(29 gennaio 2026 in seconda convocazione)

Parte ordinaria

2° Punto

Nomina del Collegio Sindacale: 2.1) nomina dei componenti; 2.2) nomina del Presidente; 2.3) determinazione dei compensi.

Relazione sulla Nomina del Collegio Sindacale di CULTI Milano SpA.

Signori Azionisti,

nella seduta del 12 gennaio 2026 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria, affinché, in relazione alla cessione delle azioni detenute nella Società da KME Group SpA ("KME"), socio di controllo, a Berger International SAS (la "Cessione") annunciata al mercato in data 19 dicembre 2025, possiate preventivamente provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente.

Infatti, nell'ambito della Cessione, alla data della presente relazione illustrativa, tutti i componenti del Collegio Sindacale in carica (*i.e.*, Luca Maria Manzi, Francesca Colombo Canrevale Mijno, Michele Lenotti, Daniela Ballesio e Andrea Zonca) hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, con efficacia dalla data in cui diverrà efficace la nomina del nuovo Collegio Sindacale, ossia dalla data del *Closing* (come *infra* definito) previsto, per quanto a conoscenza della Società, entro il 15 febbraio 2026, o il diverso termine eventualmente prorogato dalle parti ("*Longstop Date*").

Si ricorda che, in caso di perfezionamento dell'operazione, Berger International SAS deterrà una partecipazione complessiva pari al 77,17% circa del capitale della Società e sarà pertanto tenuta a promuovere, ai sensi dell'articolo 11 (OPA endosocietaria) dello statuto della Società e dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni della Società in circolazione, allo stesso prezzo per azione che sarà corrisposto a KME (Euro 19,16), finalizzata al *delisting* della Società.

Il nuovo Collegio Sindacale entrerà in carica solo al completamento della Cessione (il "*Closing*").

In caso cui il *Closing* non avvenga entro la *Longstop Date*, la delibera relativa alla nomina del nuovo Collegio Sindacale rimarrà inefficace ed il Collegio Sindacale attualmente in carica scadrà con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, come previsto dalla delibera assembleare del 18 aprile 2023.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto. I Sindaci effettivi e supplenti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto sociale, la nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da



eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro (e non oltre) il 21 gennaio 2026, per iscritto, mediante invio a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, ai seguenti recapiti: CULTI Milano SpA, Ufficio Amministrazione, Via dell'Aprica, 12, 20158 Milano (MI) o e-mail PEC cultimilano@inpec.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'8% (otto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Alla elezione dei Sindaci si procederà come segue:

- i) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi 2 (due) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il 1° (primo) candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del collegio sindacale;
- ii) risulteranno eletti Sindaci supplenti il 1° (primo) candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il 1° (primo) candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga

la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Nel caso in cui i Sindaci, per qualsiasi ragione, non si siano potuti eleggere con il procedimento sopra previsto, ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Si ricorda che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede legale, presso Borsa Italiana SpA e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società nell'area dedicata all'Assemblea, almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea convocata in prima adunanza, ossia entro il 21 gennaio 2026.

Vi invitiamo, pertanto, a presentare liste di candidati, come sopra specificato, e a presentare proposte di deliberazione sugli altri sotto-argomenti di cui al presente punto all'ordine del giorno, con le modalità e i termini previsti dall'avviso di convocazione (sezione "Diritto di presentare individualmente proposte di delibera").

Vi invitiamo in particolare a presentare proposte di deliberazione sulla base delle seguenti formulazioni:

* * *

2.1 nomina dei componenti (per il caso in cui non sia presentata alcuna lista):

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano SpA, in considerazione che nessuna lista è stata presentata,

- preso atto che l'attuale Collegio Sindacale ha rassegnato le proprie dimissioni subordinatamente al completamento della cessione di tutte le azioni CULTI Milano SpA detenute nella Società da KME Group SpA a Berger International SAS (il "Closing") e con effetto da esso,

DELIBERA

con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, di approvare la proposta presentata dal socio [•] e quindi di nominare quali Sindaci effettivi i Signori [•], [•] e [•] e quali Sindaci supplenti i Signori [•] e [•]."

* * *

2.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale (per il caso in cui non sia presentata alcuna lista).

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano SpA, in considerazione che nessuna lista è stata presentata,

- preso atto che l'attuale Collegio Sindacale ha rassegnato le proprie dimissioni subordinatamente al completamento della cessione di tutte le azioni CULTI Milano SpA detenute nella Società da KME Group SpA a Berger International SAS (il "Closing") e con effetto da esso,

DELIBERA

con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, di approvare la proposta presentata dal socio [•] e quindi di nominare [•] quale Presidente del Collegio Sindacale."

* * *

2.3 determinazione del compenso:

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano SpA, vista la proposta presentata dal socio [•],

- preso atto che l’attuale Collegio Sindacale ha rassegnato le proprie dimissioni subordinatamente al completamento della cessione di tutte le azioni CULTI Milano SpA detenute nella Società da KME Group SpA a Berger International SAS (il “Closing”) e con effetto da esso,

DELIBERA

di attribuire, con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, al Collegio Sindacale, un compenso lordo annuo, per ciascun esercizio della carica, di complessivi euro [•], di cui euro [•] al Presidente ed euro [•] a ciascun Sindaco effettivo.”

* * *

Milano, 12 gennaio 2026

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)

CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

*(28 gennaio 2026 in prima convocazione)
(29 gennaio 2026 in seconda convocazione)*

Parte ordinaria

3° Punto

Approvazione di una remunerazione speciale
("Exit Bonus") al *management* del Gruppo
CULTI con relativo Regolamento. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.



Approvazione di una remunerazione speciale (“Exit Bonus”) al *management* del Gruppo CULTI con relativo Regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per approvare l'adozione di una remunerazione speciale riservata al *management* di CULTI Milano SpA e della controllata Scent Company Srl, denominato “Exit Bonus” e del relativo regolamento (il “Regolamento”), che viene allegato alla presente relazione (la “Relazione”) e a cui si rimanda per maggiori informazioni.

L'attribuzione dell'Exit Bonus è connessa alla cessione delle azioni detenute nella Società da KME Group SpA, socio di controllo, a Berger International SAS (la “Cessione”), *holding company* di Emosia Group (“Emosia” o “l'Acquirente”), il cui perfezionamento (“Closing”), per quanto a conoscenza della Società, dovrà avvenire entro il 15 febbraio 2026, o il diverso termine eventualmente prorogato dalle parti (“Longstop Date”).

L'erogazione dell'Exit Bonus al *management* di CULTI Milano e di Scent Company nelle persone di Pierpaolo Manes, Franco Spalla, Giovanni Casale e Paolo Persico (di seguito collettivamente i “Beneficiari”) è correlata alla creazione di valore generata dalla Società e dal Gruppo a favore degli azionisti che, ad esito della Cessione e della conseguente offerta pubblica di acquisto obbligatoria che l'Acquirente dovrà lanciare, permetterà agli stessi di conseguire importanti plusvalenze.

Va infatti ricordato il percorso compiuto dalla Società dalla sua quotazione ad oggi, atteso che il valore iniziale di quotazione di ogni azione di CULTI Milano SpA, avvenuta nel luglio 2017, era stato pari ad Euro 5,20 e che quindi la Cessione, al valore di Euro 19,16 per ogni azione CULTI Milano, permetterà la realizzazione di un ritorno di 4 volte l'investimento iniziale.

Al riguardo, è parso opportuno che, nel riconoscere ai Beneficiari l'Exit Bonus, questo venga generato dall'importo che verrà incassato dalla Società per il residuo credito di Euro 1.600.000,00 vantato nei confronti di MGB Srl a seguito della cessione della partecipazione detenuta in Bakel SpA (il “Credito Bakel”) e scadente al 28 febbraio 2029 (la “Scadenza”).

L'Exit Bonus si propone che venga così suddiviso in favore dei Beneficiari: Euro 850.000,00 all'Amministratore Delegato di CULTI Milano Pierpaolo Manes, Euro 400.000,00 al Direttore Generale di CULTI Milano Giovanni Maria Franco Casale, Euro 200.000,00 al Presidente di CULTI Milano Franco Spalla ed Euro 150.000,00 all'Amministratore Delegato di Scent Company, Paolo Persico.

Il diritto alla percezione dell'Exit Bonus viene riconosciuto solo in ipotesi di positiva conclusione della Cessione entro la Longstop Date.

L'Exit Bonus sarà corrisposto in ragione del Credito Bakel incassato dalla Società.

Nel caso di incasso del Credito Bakel, alla Scadenza, per somme inferiori al suo valore nominale, l'importo dell'*Exit Bonus* erogabile sarà parametrato in maniera proporzionale tra tutti i Beneficiari, fermi i diritti della Società e/o dei Beneficiari di agire, dopo la Scadenza, a norma di legge e di Regolamento, nei confronti di MGB Srl, per il recupero forzoso della parte del Credito Bakel eventualmente non riscossa entro la Scadenza.

Il pagamento dell'*Exit Bonus* non sarà invece condizionato al mantenimento di cariche da parte di Beneficiari all'interno del Gruppo CULTI dopo il *Closing* né a nessuna altra condizione.

In caso di premorienza di uno dei Beneficiari, l'*Exit Bonus* - per la parte non ancora incassata e per la quota di pertinenza dello stesso - sarà di spettanza degli eredi di quest'ultimo.

Se d'accordo, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano SpA, vista la Relazione illustrativa degli Amministratori

- preso atto che è in programma la cessione di tutte le azioni CULTI Milano SpA detenute nella Società da KME Group SpA a Berger International SAS (il "Closing") e con effetto da essa,

DELIBERA

- di approvare, con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, l'attribuzione al management di CULTI Milano SpA e di Scent Company Srl di una remunerazione speciale sotto forma di Exit Bonus ai termini e condizioni previsti nel Regolamento ed esposti nella Relazione illustrativa degli amministratori".*

Milano, 12 gennaio 2026

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)



CULTI MILANO SPA

REGOLAMENTO

DELLA REMUNERAZIONE SPECIALE

ATTRIBUITA AL *MANAGEMENT* DI

CULTI MILANO SPA E SCENT COMPANY SRL

DENOMINATA

“EXIT BONUS”

PREMESSA

In data 12 gennaio 2026, il Consiglio di Amministrazione di CULTI Milano SpA (“**CULTI Milano**” o anche la “**Società**”) ha approvato l'erogazione di una remunerazione speciale riservata ai Beneficiari (come *infra* definiti), denominata “**Exit Bonus**”, nonché il presente regolamento (il “**Regolamento**”), provvedendo altresì alla convocazione, per i giorni 28 e 29 gennaio 2026, rispettivamente in prima e seconda adunanza, dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione, *inter alia*, dell'*Exit Bonus* e del presente Regolamento.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, i termini sotto indicati hanno il seguente significato:

EGM	<i>Euronext Growth Milan</i> , sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA.
Acquirente	Berger International SAS o altro soggetto da questa designato.
Beneficiari	Il Presidente di CULTI Milano Franco Spalla, l'Amministratore Delegato di CULTI Milano Pierpaolo Manes, il Direttore Generale di CULTI Milano Giovanni Maria Franco Casale e l'Amministratore Delegato di Scent Company, Paolo Persico.
Borsa Italiana	Borsa Italiana SpA, con sede in Milano, Piazza degli Affari n.6.
Cessione	Il trasferimento da KME Group all'Acquirente di tutta la partecipazione in CULTI Milano.
Closing	Il perfezionamento della Cessione.
Codice Civile	Il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942 – XX, n.262, e s.m.i.
Comunicazione di Attribuzione	Comunicazione inviata a ciascun Beneficiario con allegata copia del presente Regolamento e con indicazione della quota parte di <i>Exit Bonus</i> attribuita a tale Beneficiario.
Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione <i>pro tempore</i> della Società ovvero suoi componenti dallo stesso appositamente delegati, i quali daranno esecuzione a quanto previsto dal Regolamento.
Credito Bakel	Il credito di Euro 1.600.000,00 vantato dalla Società nei confronti di MGB Srl in relazione alla cessione della partecipazione in Bakel SpA e con data di scadenza il 28 febbraio 2029.



CULTI Milano o Emittente o Società	CULTI Milano SpA, con sede legale in Via dell'Aprica, 12, 20158 Milano MI, C.F., partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 08897430966, R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) n. MI-2055576.
Data di Attribuzione	Con riferimento a ciascun Beneficiario, la data del <i>Closing</i> .
Data di Pagamento	La data in cui la Società corrisponderà l' <i>Exit Bonus</i> ai Beneficiari, corrispondente al quinto Giorno Lavorativo successivo all'avvenuto incasso delle somme relative al Credito Bakel.
Exit Bonus	La remunerazione speciale attribuita ai Beneficiari di cui al presente Regolamento.
Exit Bonus Erogato	L'importo lordo in denaro che verrà corrisposto a ciascun Beneficiario in ragione delle somme incassate dalla Società per il Credito Bakel. L' <i>Exit Bonus</i> erogato potrebbe essere soggetto a eventuali ritenute fiscali e previdenziali ai sensi di legge.
Giorno Lavorativo	Ciascun giorno di calendario a eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali Borsa Italiana non è operante per l'esercizio della normale attività.
KME Group o KME	KME Group SpA, con sede legale in Foro Buonaparte, 44 – 20121 Milano MI, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 00931330583, partita IVA 00944061001, R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) n. MI-1977385.
Longstop Date	Il 15 febbraio 2026, o il diverso termine eventualmente prorogato dalle parti.
Regolamento	Il regolamento, avente a oggetto la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di attribuzione ed erogazione dell' <i>Exit Bonus</i> .
Regolamento Emittenti EGM	Regolamento Emittenti EGM approvato e pubblicato da Borsa Italiana.
Recupero Forzoso	Ogni attività giudiziale o esecutiva prevista dall'ordinamento,

posta in essere CULTI contro MGB Srl o suoi eventuali aventi causa, al fine di ottenere il soddisfacimento coattivo del Credito Bakel, in assenza di adempimento spontaneo da parte del debitore.

Scadenza

Il termine di pagamento del Credito Bakel e cioè il 28 febbraio 2029.

Scent Company o Scent

SCENT Company Srl, con sede legale in Via V Martiri, 5, 24029 Vertova BG, C.F., partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03857840163, R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) n. BG-414249.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character, located in the bottom right corner of the page.

1. SOGGETTI DESTINATARI

L'*Exit Bonus* è attribuito al Presidente, all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale della Società ed all'Amministratore Delegato di Scent Company individuati dal Consiglio di Amministrazione quali soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno dell'Emittente e del Gruppo che hanno svolto a favore degli stessi attività strategiche e funzionali alla valorizzazione delle azioni della Società a seguito della Cessione.

La seguente tabella indica le quote dell'*Exit Bonus* attribuibili a ciascun Beneficiario.

Beneficiario	Carica	Exit Bonus
Franco Spalla	Presidente	200.000
Pierpaolo Manes	Amministratore Delegato	850.000
Giovanni Maria Franco Casale	Direttore Generale	400.000
Paolo Persico	A.D. di Scent Company	150.000

2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ATTRIBUZIONE DELL'EXIT BONUS

La contribuzione dei Beneficiari alla creazione di valore generata dalla Società e dal Gruppo a favore degli azionisti che, ad esito della Cessione e della conseguente offerta pubblica di acquisto obbligatoria che l'Acquirente dovrà lanciare, permetterà agli stessi di conseguire importanti plusvalenze.

La Società, dalla sua quotazione ad oggi, ha incrementato il valore iniziale di quotazione di ogni azione di CULTI Milano SpA, avvenuta nel luglio 2017, pari ad Euro 5,20 e la Cessione, al valore di Euro 19,16 per ogni azione CULTI Milano, permetterà la realizzazione di un ritorno di 4 volte l'investimento iniziale.

3. TERMINI E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'EXIT BONUS

L'Assemblea dei soci è chiamata alla approvazione dell'*Exit Bonus* ai termini e alle condizioni indicati nel presente Regolamento.

L'*Exit Bonus* sarà validamente approvato solo se sarà perfezionata la Cessione entro la *Longstop Date*.

Ove l'*Exit Bonus* venga approvato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione invierà ai Beneficiari entro Cinque Giorni dalla Data del *Closing*, la Comunicazione di Attribuzione, corredata del Regolamento, con l'indicazione dell'*Exit Bonus* attribuito a ciascun Beneficiario.

I Beneficiari, in segno di adesione e conferma per l'accettazione dell'*Exit Bonus*, invieranno alla Società, copia del Regolamento e della Comunicazione di Attribuzione – sottoscritti in ogni pagina – entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi.

4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'EXIT BONUS

L'erogazione dell'*Exit Bonus* ai Beneficiari, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento, avverrà unicamente con le somme rivenienti dall'incasso del Credito Bakel.

L'*Exit Bonus* sarà corrisposto al momento in cui il Credito Bakel venga effettivamente incassato dalla Società.

Nel caso di incasso del Credito Bakel, alla Scadenza, per somme inferiori al suo valore nominale, l'importo dell'*Exit Bonus* erogabile sarà parametrato in maniera proporzionale tra tutti i Beneficiari, fermi i diritti della Società e/o dei Beneficiari di agire, dopo la Scadenza, a norma di legge e del Regolamento, nei confronti di MGB Srl per il Recupero Forzoso della parte del Credito Bakel eventualmente non riscossa entro la Scadenza.

Il pagamento dell'*Exit Bonus* non sarà invece condizionato al mantenimento di cariche da parte di Beneficiari all'interno del Gruppo CULTI dopo il *Closing* né a nessuna altra condizione.

5. TERMINE DI EROGAZIONE DELL'EXIT BONUS

La Società corrisponderà l'*Exit Bonus* ai Beneficiari entro il quinto Giorno Lavorativo successivo all'avvenuto incasso delle somme relative al Credito Bakel.

6. TRASFERIBILITA'

I diritti nascenti in capo al Beneficiario a seguito della valida assegnazione dell'*Exit Bonus* sono intrasferibili, salvo che per *mortis causa*; in tal caso gli eredi del Beneficiario premorto subentreranno a pieno titolo in ogni diritto spettante al *de cuius* sull'*Exit Bonus*, come disciplinato dal presente Regolamento.

7. GESTIONE DEL CREDITO BAKEL

Ogni attività inerente alla gestione del Credito Bakel compete alla Società, che ne darà tempestiva informativa a ciascun Beneficiario.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del Credito Bakel alla Scadenza, ogni eventuale attività di Recupero Forzoso, sarà effettuata dalla Società in accordo con i Beneficiari che ne sopporteranno i costi e gli oneri non rimborsabili.



CULTI MILANO SPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(28 gennaio 2026 in prima convocazione)

(29 gennaio 2026 in seconda convocazione)

Parte straordinaria

1° Punto

Modifiche dell'Articolo 11 (OPA Endosocietaria) dello Statuto sociale e introduzione dell'Articolo 11 bis (Diritto di Acquisto). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Modifiche dell'Articolo 11 (OPA Endosocietaria) dello Statuto sociale e introduzione dell'Articolo 11 bis (Diritto di Acquisto). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

nella seduta del 12 gennaio 2026 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria, al fine di sottoporre alla Vostra attenzione una proposta di modifica dello Statuto Sociale, per disciplinare l'applicazione dell'articolo 111 (Diritto di Acquisto) del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale.

A tal fine viene proposto di esplicitare il richiamo volontario all'articolo 111 del TUF, già contenuto nel vigente testo di Statuto sociale, descrivendone la relativa disciplina, come da *best practice* del mercato *Euronext Growth Milan*. In particolare, si propone:

- di introdurre nello Statuto sociale l'articolo 11 bis (Diritto di Acquisto) che contiene l'esplicita applicabilità dell'articolo 111 del TUF; e
- di modificare di conseguenza l'articolo 11 (OPA Endosocietaria) dello Statuto sociale eliminando il richiamo all'articolo 111 del TUF.

Con riferimento all'efficacia delle modifiche statutarie, si precisa che le stesse entreranno in vigore con effetto dall'iscrizione nel Registro delle Imprese del verbale dell'Assemblea straordinaria.

Si precisa infine che la delibera di modifica dello Statuto sociale, da assumersi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria dettate dalla disciplina applicabile e dallo Statuto sociale, non attribuisce ai Signori Azionisti il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Di seguito si riporta il testo a confronto degli articoli modificati, con la specifica che, nel testo proposto, le parti che si propone di aggiungere sono evidenziate in grassetto sottolineato e le parti che si propone di eliminare sono barrate:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 11 OPA Endosocietaria	Articolo 11 OPA Endosocietaria
A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata")	A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata")

limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento EGM come successivamente modificato.

Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della società.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 11 dello Statuto.

Resta inteso che:

- (i) la disciplina richiamata e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società;
- (ii) l'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su EGM l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento EGM come successivamente modificato.

Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della società.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 11 dello Statuto.

Resta inteso che:

- (i) la disciplina richiamata e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società;
- ~~(ii) l'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale.~~

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su EGM l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.	Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
	Articolo 11 bis Diritto di Acquisto
	A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan e sino a che non siano eventualmente rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui all'articolo 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia). L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale. Il prezzo ai fini del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del TUF sarà pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, e in ogni caso non inferiore a quello determinato alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2437-ter Cod. Civ.

ml

	Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio e/o il diritto di acquisto non siano altrimenti sottoposti ai poteri di vigilanza della Consob ed alle disposizioni previste dal TUF in materia.
--	--

* * *

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- (i) di introdurre nello Statuto Sociale l'articolo 11 bis (Diritto di Acquisto), come risulta dal testo contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori;*
- (ii) di modificare l'articolo 11 (OPA Endosocietaria) dello Statuto Sociale, come risulta dal testo contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori;*
- (ii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c. ".*

* * *

Milano, 12 gennaio 2026

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Franco Spalla)



STATUTO

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata CULTI Milano S.p.A..

Articolo 2

Sede

La società ha sede nel comune di Milano, all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del Codice Civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto:

- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti per l'arredamento e relativi accessori, articoli per bagno, mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio;
- il commercio di abbigliamento, tessuti, confezioni tessili, articoli di profumeria ed altri generi di largo consumo venduti anche al pubblico e preferibilmente riportanti il marchio omologo alla ragione sociale ed ai marchi aziendali e relative derivazioni;
- la somministrazione di servizi relativi al benessere, alla salute, al turismo ed alla ristorazione.

Essa può, in relazione allo scopo suddetto anche in consorzio o in associazione temporanea con altre imprese compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari e, purché non nei confronti del pubblico, attività finanziaria, compreso anche il rilascio di fidejussioni e garanzie, anche reali per garantire obbligazioni proprie o di terzi ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il tutto sia in Italia sia all'estero, in proprio e per conto e/o con il concorso di terzi, nel rispetto delle vigenti normative di legge, con le prescritte autorizzazioni e con espressa esclusione delle attività che siano riservate a determinate categorie di soggetti o per le quali siano richiesti specifici requisiti non posseduti dalla Società.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto sociale, la Società può infine compiere operazioni finanziarie e prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi, ed assumere partecipazioni in altre Società o imprese: il tutto purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 4

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 5

Capitale e azioni

Il capitale sociale è fissato in Euro 3.095.500,00 (tremilioninovanquacinquemilacinquecento/00) ed è diviso in numero 3.095.500 (tremilioninovanquacinquemilacinquecento) azioni prive del valore nominale.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

Articolo 6

Categorie di azioni e strumenti finanziari

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge.

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentano, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza

dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 8

Diritto di recesso

Il recesso non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della società, l'introduzione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari, la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 9

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della

deliberazione.

Articolo 10

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-*bis* e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato *Euronext Growth Milan*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**").

Articolo 11

OPA Endosocietaria

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento EGM come successivamente modificato.

Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della società.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 11 dello Statuto.

Resta inteso che la disciplina richiamata e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società.

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su EGM l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal *Panel* di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della

soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal *Panel* con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 11 bis

Diritto di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan e sino a che non siano eventualmente rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui all'articolo 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia).

L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale.

Il prezzo ai fini del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del TUF sarà pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, e in ogni caso non inferiore a quello determinato alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2437-ter Cod. Civ.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio e/o il diritto di acquisto non siano altrimenti sottoposti ai poteri di vigilanza della Consob ed alle disposizioni previste dal TUF in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 12

Preventiva autorizzazione assembleare

Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un “*reverse take over*” ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
- c. revoca dall'ammissione a quotazione sull'EGM della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti, ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti EGM. Tale *quorum* deliberativo si applicherà altresì a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Resta inteso che la revoca dall'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata dall'assemblea ordinaria in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

La Società al momento in cui richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei

propri strumenti finanziari EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'*Euronext Growth Advisor* (o "EGA") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Articolo 13

Convocazione

L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione o da uno o più amministratori.

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nel sito web della Società e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 14

Intervento all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, l'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, a cui possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF.

Articolo 15

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 16

Rappresentanza in Assemblea

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 17

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo e, in mancanza di questi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 18

Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Articolo 19

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Articolo 20

Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 21

Consiglio di amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ..

Articolo 22

Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere almeno 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'8% (otto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da

comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 23

Adunanze del Consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.

I consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, con raccomandata A/R, *telefax* o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo ove tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richiesta dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 24

Poteri di gestione

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Articolo 25

Delega di attribuzioni

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Articolo 26

Direttore generale

Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative

strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 27

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 28

Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 29

Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ.; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

Articolo 30

Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con

le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'8% (otto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 31

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o

da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 32

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Articolo 33

Scioglimento e liquidazione

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- (i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- (ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- (iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- (iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-bis Cod. Civ. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Articolo 34

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

Firmato Mario Notari

REGISTRAZIONE

☐	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
☒	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 12/02/2026 al n. 12572 serie 1T con versamento di € 356,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

☐	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
☐	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
☐	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
☒	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

☐	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
☒	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce